

ANNO 2025

REPERTORIO N. 673

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Comune di Torre Mondovì

Provincia di Cuneo

SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI

AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

DI MENSA SCOLASTICA

(PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4:

ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO

DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE

UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E

MENSE) – CUP I78H24000390006 - CIG B63E01655B

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 10 (dieci) del mese di luglio,

TRA

▪ **GIACCONE ANDREA**, nato a [REDACTED] il [REDACTED],

domiciliato, ai fini del presente atto, presso il Comune di Torre Mondovì –

Piazza Umberto Mellino n. 1, Responsabile del Servizio Tecnico [munito di

firma digitale] che interviene in qualità di rappresentante del **Comune di**

Torre Mondovì [codice fiscale 00474750049], con sede in Torre Mondovì

– Piazza Umberto Mellino n. 1, nel cui interesse agisce e stipula, giusta

deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 24 giugno 2024, depositata

agli atti del Comune,

E

▪ **BISCIA DANIELE** nato il [REDACTED] a [REDACTED] (IT) residente nel Comune di [REDACTED] (CN), Stato [REDACTED], in Via [REDACTED] n. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della Ditta BISCIA COSTRUZIONI SRL avente sede legale in Italia nel Comune di Villanova Mondovì (CN), Via IV Novembre n. 24 e-mail info@bisciacostruzionisrl.it - PEC: info@pec.bisciacostruzionisrl.it - telefono n. 0174.699344 Codice Fiscale 03198450045 Partita IVA n. 03198450045

PREMESSO CHE

– con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 16 gennaio 2025 è stato affidato all'Arch. Claudio Bertano con studio tecnico in Vicoforte (CN) il servizio professionale per progettazione, D.L., contabilità lavori e coordinamento sicurezza all'intervento di ampliamento ed ammodernamento spazi da adibire al servizio di mensa scolastica in oggetto;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 7 febbraio 2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di Ampliamento ed ammodernamento spazi da adibire al servizio di mensa scolastica (PNRR - M4 - C1 - I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense) – (CUP I78H24000390006) per un importo complessivo di € 70.000,00;

– con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 18 marzo 2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati al punto che precede;

– con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 66 del 21 marzo 2025 è stato disposto di affidare l'appalto in oggetto mediante trattativa diretta su piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 20/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 s.m.i. convertito in legge n. 108/2021 s.m.i.. L'importo delle opere a base di gara è pari a € 50.000,00 di cui € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 28.636,71 per costo della manodopera ed € 18.863,29 per lavori, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge.

– la lettera d'invito [protocollo numero 1152 del 21 marzo 2025] ha fissato il termine perentorio delle ore 19:00 del giorno 26 marzo 2025 per la presentazione delle offerte;

– con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 27 marzo 2025 l'amministrazione comunale ha affidato i lavori in oggetto all'impresa “BISCIA COSTRUZIONI SRL”.

TUTTO CIÒ PREMESSO

nella concorde intesa che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti suddette si conviene e stipula quanto segue:

1. Il Comune di Torre Mondovì, come sopra rappresentato, affida all'impresa “Biscia Costruzioni S.r.l.”, che in persona di chi sopra la rappresenta e come sopra individuato accetta e si accolla, l'appalto dei lavori per l'ampliamento ed ammodernamento spazi da adibire al servizio di mensa scolastica (PNRR - M4 - C1 - I 1.2: Piano di estensione del tempo

pieno e mense) – (CUP I78H24000390006 - CIG B63E01655B),

realizzando il progetto dell'appalto approvato come indicato in premessa.

2. L'affidamento viene fatto e accettato alle condizioni, oneri e obblighi contenuti nel capitolato speciale di appalto, nella documentazione di gara e nel progetto, come sopra individuato, comprensivi degli allegati, nessuno escluso ed eccettuato, atti e documenti tutti depositati agli atti del Comune e che l'impresa "Biscia Costruzioni S.r.l." dichiara di perfettamente conoscere e di accettare in ogni loro parte.

3. L'impresa "Biscia Costruzioni S.r.l." si impegna ad accettare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di opere pubbliche — in particolare dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 e s.m.i., che pur non materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente contratto — e, in quanto applicabili, dalle norme del Codice Civile.

4. Il corrispettivo per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto viene determinato in € 49.525,00 [euro quarantanove mila cinquecento venticinque/00]. Su detto importo, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.500,00, viene conteggiata e corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge. Il valore del corrispettivo complessivo di € 47.025,00, detratti gli oneri della sicurezza, è la risultante dell'applicazione del ribasso del 1,00 % [uno per cento] praticato dall'aggiudicatario sull'importo posto a base di gara, il tutto come più dettagliatamente riportato nell'offerta dell'impresa appaltatrice, depositata agli atti del Comune.

5. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'impresa "Biscia Costruzioni S.r.l." ha prestato una garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 e articolo 117 del Codice, dell'importo di € 4.952,50 [euro quattromilanovecentocinquantadue/50] pari al 10,00% dell'importo complessivo dell'appalto — prestata sotto forma di polizza fideiussoria definitiva con le modalità di cui agli articoli 106, e 117 del Codice — garanzia fideiussoria numero PC6YOKZR in data 15 maggio 2025 emessa dalla Zurich Insurance Europe AG (intermediario assicurativo CN503 - MONDOVI'). La garanzia definitiva contiene espressamente le clausole richieste dagli articoli sopra citati.

6. L'appaltatore ha presentato la polizza assicurativa per la copertura per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione tramite polizza numero PC2RCZH0 emessa in data 15 maggio 2025 dalla Zurich Insurance Europe AG (intermediario assicurativo CN503 - MONDOVI').

7. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento, oggetto del Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
- garantire la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di

garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione

delle attività oggetto del Contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio,

verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi

di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti

Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e

dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022 n. 9;

8. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No

Significant Harm” (DNSH):

- L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto

del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei

principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”

(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del

princípio del contributo all'obiettivo climatico.

– L'Appaltatore deve provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di

tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e

target afferenti l'Investimento, ivi inclusa quella di comprova

dell'assolvimento del DNSH.

– L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino

irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e

disposizioni amministrative vigenti.

9. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia

contabile:

– L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all’intervento per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

10. Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

– L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all’intervento con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto.

– È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/ Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta

attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

11. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica oggetto di questo contratto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte [subappaltatore/subcontraente] agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da

parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si riportano i seguenti riferimenti:

Codice identificativo di gara [C.I.G.]: B63E01655B

Codice unico di progetto [C.U.P.]: I78H24000390006

Tali codici, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dovranno essere riportati nelle fatture elettroniche emesse nei confronti di questo Comune.

12. L'impresa "Biscia Costruzioni S.r.l." dichiara di eleggere domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, dove dovranno essere inviate tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente contratto: info@pec.bisciacostruzionisrl.it.

13. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 — del citato codice.

14. L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Torre Mondovì che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

15. L'appaltatore dichiara di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità previste dall'articolo 32-quater del Codice Penale.

16. Per quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra citata, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di lavori, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

17. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale dalla parte interessata solo in caso d'uso, a norma di legge. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, comprese quelle notarili e di registrazione, saranno a totale carico dell'impresa "Biscia Costruzioni S.r.l.". Trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, in caso di registrazione si richiederà l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

18. L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate numero 240013 del

28 giugno 2023, ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, per l'importo di € 40,00.

19. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

20. Responsabile unico del progetto è la Geom. Laura Robaldo — tel. 0174.329102 — e-mail: info@comune.torremondovi.cn.it

La presente scrittura privata consta di 20 [venti] articoli e 11 [undici] facciate.

Redatto in unico originale.

Letto approvato e sottoscritto

Per Comune: Andrea Giaccone (*Firmato digitalmente*)

Per l'Impresa Biscia Costruzioni Srl: Daniele Biscia (*Firmato digitalmente*)